
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Prova per presunzioni: il giudice deve esplicitare in maniera chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento

In tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in maniera particolarmente chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: occorre, invero, in primo luogo, una valutazione analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2015, n. 23201

...omissis...

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Le critiche si appuntano contro l'assunto del giudice di merito secondo cui elementi segnatamente evidenziati dagli istanti - quali l'avvenuto stoccaggio nel fienile, pochi giorni prima del propagarsi dell'incendio, di foraggio fresco in grande quantità; l'essersi negli anni precedenti verificati almeno due episodi di autofermentazione del fieno; le modalità rapidissime con le quali le fiamme erano divampate; la condizione di forte surriscaldamento rilevata nel foraggio a distanza di alcune ore dallo spegnimento - erano indizi inidonei ai fini della prova che l'incendio si era sviluppato nel locale di proprietà degli appellati.

Sostengono per contro gli esponenti che le presunzioni semplici, pur dovendo essere gravi, precise e concordanti, rispetto al fatto ignoto che si pretende di provare, non richiedono necessariamente che esso sia l'unica conseguenza razionale possibile della loro retta interpretazione. Aggiungono che in maniera del tutto illogica il decidente aveva considerato dirimenti le deposizioni di xxxxxxxx le cui attestazioni non avevano significato univoco, erroneamente ignorando quanto riferito da un teste qualificato, come il Comandante dei Vigili del Fuoco; quanto accertato dai Carabinieri della Stazione di Predazzo nell'immediatezza del fatto; nonché le conclusioni aperte della consulenza tecnica d'ufficio.

Con il secondo mezzo, lamentando violazione degli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché vizi motivazionali, il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia escluso la responsabilità dei convenuti, invocata ex artt. 2050 e 2051 c.c., solo perchè, a dire del decidente, non sarebbe stato provato il collegamento tra il fienile degli appellati e l'insorgere dell'incendio. Secondo gli esponenti, invero, anche ammesso che il fuoco non era divampato a cagione dell'autocombustione del foraggio, il fieno ammassato e la polvere avevano contribuito in modo predominante a sviluppare e a propagare le fiamme. Ricordano quindi che, in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio al fondo confinante, è responsabile dei danni causati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito e che al riguardo assume rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme (cfr. Cass. civ. 7 febbraio 2011, n. 2962).

Le critiche svolte nel primo mezzo sono fondate per le ragioni che seguono.

Occorre muovere dalla considerazione che la prova offerta dagli attori a sostegno della loro domanda aveva carattere presuntivo.

Ora, in tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in maniera particolarmente chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi:

occorre, invero, in primo luogo, una valutazione analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse.

Peraltro, affinché l'apprezzamento dell'efficacia sintomatica dei fatti noti sfugga al sindacato del giudice di legittimità, è necessario, non solo che essi vengano

considerati sia singolarmente che nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, per come testè esplicitato, ma anche che del convincimento così maturato il decidente dia una motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. civ. 28 ottobre 2014, n. 22801; Cass. civ. 6 giugno 2012, n. 9108). Il che, specularmente, comporta la sindacabilità di una valutazione che abbia pretermesso, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante.

Nella fattispecie il decidente ha ritenuto che fosse rimasta incerta l'eziologia dell'incendio, posto che, esaminando alcuni degli elementi evidenziati dai ricorrenti, ha rilevato che si trattava di mere supposizioni non suffragate da riscontri univoci.

Ha richiamato, in proposito, la deposizione del teste Mo., perito assicurativo di esperienza trentennale, che, d'accordo con gli altri periti, aveva ipotizzato l'esistenza di altri possibili focolai; le conclusioni del consulente tecnico, che non aveva escluso una eziologia dell'evento diversa dall'autocombustione del foraggio;

la deposizione di D.M.M., che aveva dichiarato di non avere sentito l'odore tipico che sprigiona il fieno in fermentazione;

gli esiti, infine del giudizio penale, che si era concluso con pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto, sulla base degli stessi elementi indiziari che gli appellanti avevano dedotto in sede civile.

E tuttavia il giudice di merito ha completamente ignorato, senza esplicitare le ragioni di tale pretermissione, sia gli accertamenti dei Carabinieri, sia quanto riportato dal Comandante dei Vigili del Fuoco, segnatamente in ordine alle verifiche condotte sul posto subito dopo lo spegnimento dell'incendio, con la rilevata presenza di fenomeni di fermentazione ancora in atto, che rendevano estremamente concreta e supportata da elementi oggettivi la ricostruzione dei fatti posta a base della domanda azionata.

A ciò aggiungasi che, ancorchè in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, la valorizzazione della formula con la quale i convenuti sono stati assolti dal reato di incendio ad essi contestato, deve fare i conti con la diversità del regime probatorio applicabile nell'uno e nell'altro ordinamento, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: e invero, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr. Cass. civ. 26 luglio 2012, n. 13214; Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16123).

In definitiva le rilevate lacune argomentative - che lasciano intravedere veri e propri deficit cognitivi vulnerano l'iter decisorio e impongono un nuovo esame degli elementi probatori offerti dagli attori da parte del giudice di merito.

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito l'esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2015.